

# ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREO

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado dei Comuni di Loreo e Rosolina  
Viale Stazione, 14 - tel. e fax 0426/336224-334649 - e-mail: [comprensivoloreo@libero.it](mailto:comprensivoloreo@libero.it)  
45017 LOREO (RO)

Al Dirigente Scolastico

\_ l \_ sottoscritt \_ \_\_\_\_\_ insegnante in servizio presso la scuola

## CHIEDE UN PERMESSO BREVE

in data \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Sarà sostituit \_\_, senza oneri, dall'insegnante \_\_\_\_\_

ORA	CLASSE	INSEGNANTE

DATA .....

FIRMA .....

Per accettazione l'insegnante/i che supplisce/scono

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per presa visione il fiduciario di plesso

\_\_\_\_\_

**VISTO, si concede**  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.ssa Ave Frescaroli**

### ART. 16 PERMESSI BREVI

(art. 22 del ccnl 4.8.1995)

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio, e, in ogni modo, **per il personale docente fino ad un massimo di due ore**. Per il personale docente permessi brevi si riferiscono a unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, **il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente, a cura del Fiduciario di plesso, avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.**
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente la **concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.**